

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, sentenza del 21 marzo 2011, n. 1706.

Nel rito elettorale la precisione dei motivi di ricorso non può scendere al di sotto di una soglia minima che consenta di filtrare i ricorsi meramente esplorativi. La dichiarazione di cui all'art. 47 del d.P.R. 445/2000 è ammissibile come prova in quanto abbia per oggetto fatti di per sé notori, ossia pacifici e palesi. Non deve invece contenere dichiarazioni aventi ad oggetto fatti dei quali solo il dichiarante possa essere a conoscenza. Nel ricorso elettorale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio potrebbe pertanto essere presa in considerazione come principio di prova, purché abbia un oggetto non eccessivamente esteso e generico.

Omissis.

L'appello è *infondato* e va *respinto*, dovendosi condividere le corrette argomentazioni espresse dai primi giudici.

I) - In generale, anche rispetto alle eccezioni preliminari formulate in termini di *inammissibilità* per genericità delle censure, in materia *elettorale*, sebbene l'onere del ricorrente di specificazione dei motivi debba essere valutato con rigore attenuato, in quanto subisce un necessario temperamento posto che le fasi in cui si svolge il complesso procedimento elettorale non sono tutte immediatamente conoscibili da parte del soggetto legittimato al ricorso, tuttavia detto onere non può essere del tutto dimenticato, consentendo la formulazione di motivi generici estrinsecanti esplorativamente nella denuncia di vizi coincidenti con mere illazioni o affermazioni apodittiche della parte interessata.

È, infatti, impegno dell'interessato indicare con precisione la contestazione nonché la natura del vizio denunciato e tutto ciò non in termini astratti, ma in rapporto a fattispecie prospettate con sufficiente grado di concretezza.

D'altro canto, proprio l'onere di specificità dei motivi assolve a quello del principio di prova, giacché l'analiticità delle contestazioni è essa stessa indizio dell'attendibilità della ricostruzione che sorregge, in punto di fatto, la formulazione delle doglianze di diritto, volendosi evitare che l'astratta deduzione di vizi si trasformi in un mero espediente per provocare *sic et simpliciter* un *inammissibile* riesame complessivo delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice amministrativo.

II) - In tal senso, la precisione dei motivi non può scendere al di sotto di una soglia minima che consenta di filtrare i ricorsi meramente esplorativi, ossia quelli proposti al buio ed unicamente miranti a sollecitare l'effettuazione da parte del giudicante di accertamenti istruttori (verificazioni) diretti ad una rinnovata ed integrale ripetizione, in sede contenziosa, di gran parte delle complesse operazioni del procedimento elettorale, confidando nella possibilità di un'emersione postuma di talune delle irregolarità denunciate (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 3430/2008).

Nella specie, effettivamente, la formulazione delle domande e delle relative deduzioni appariva all'evidenza generica, laddove si richiedeva il ricalcolo di tutte le sezioni e delle relative preferenze in contestazione, mentre dalla documentazione allegata ed invocata a sostegno emergevano alcune indicazioni sul fatto che le presunte irregolarità sarebbero avvenute in alcune determinate sezioni.

Peraltro, tralasciando le dichiarazioni prive di indicazione delle sezioni, le altre riguardavano ciascuna un talmente elevato numero di circoscrizioni che, in termini sostanziali, non pochi dubbi potevano sorgere sulla relativa attendibilità.

La dichiarazione *ex art. 47*, t.u. 28 dicembre 2000 n. 445 è, per definizione, sostitutiva dell'atto di notorietà, per cui è ammissibile, in quanto abbia per oggetto fatti di per sé notori, ossia pacifici e di dominio pubblico o comunque palesi e, come tali, facilmente e sicuramente verificabili, ancorché possa risultare oneroso ed inutilmente complicato fornirne la prova documentale; in effetti, la funzione di tale istituto (il tradizionale atto di notorietà o per esso la dichiarazione sostitutiva) è quella di semplificare gli oneri di documentazione e non già di conferire efficacia probatoria a dichiarazioni aventi ad oggetto fatti dei quali solo il dichiarante possa essere a conoscenza.

L'art. 2, d.P.R. n. 445/2000, cit., a sua volta, chiarisce che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti esulano dall'ambito della prova civile, riguardando la produzione di atti e documenti agli organi della p.a. nonché ai gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, ed ai privati consenzienti.

III) - Conseguentemente, al pari della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4, legge n. 15/1968, a tali dichiarazioni sostitutive viene negata qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile, qualora costituiscano l'unico elemento esibito in giudizio per provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può trarre elementi di prova a suo favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697, c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi (cfr. Cass. civ., sez. I,

sent. n. 26937/2006).

Inoltre, sempre nel processo civile, la dichiarazione sostitutiva di notorietà posta in essere da un terzo ha, secondo la giurisprudenza, la stessa rilevanza di una scrittura da lui proveniente: costituisce, pertanto, semplice *indizio*, idoneo ad integrare il fondamento della decisione in concorso con altre risultanze istruttorie, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 19354/2005).

In generale, anche rispetto alle eccezioni preliminari formulate in termini di *inammissibilità* per genericità delle censure, in materia elettorale, sebbene l'onere del ricorrente di specificazione dei motivi debba essere valutato con rigore attenuato, in quanto subisce un necessario temperamento, dato che le fasi in cui si svolge il complesso procedimento elettorale non sono tutte immediatamente conoscibili da parte del soggetto legittimato al ricorso, tuttavia detto onere non può essere del tutto dimenticato, consentendo la formulazione di motivi generici estrinsecantisi esplorativamente nella denuncia di vizi coincidenti con mere illazioni o affermazioni apodittiche della parte interessata.

IV) - Nel processo amministrativo sono emerse alcune indicazioni meno rigorose, dato che il giudice non può essere vincolato alle risultanze di un atto notorio, proveniente peraltro dalla parte, potendo questo costituire un indizio da valutare nel quadro complessivo delle circostanze emerse in fase istruttoria (cfr. C.S., sez. IV, dec. n. 4020/2005): nel ricorso avverso i risultati elettorali, in cui vengano dedotte specifiche doglianze, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio potrebbe essere presa in considerazione come principio di prova, ai fini dell'accertamento dell'effettiva esistenza dei fatti, fermo restando il potere del giudice di disporre gli opportuni atti istruttori per l'acquisizione delle prove necessarie.

In ogni caso, l'esame della relativa rilevanza ed ammissibilità in termini di deduzioni va svolto con rigore, sia perché in generale l'art. 2, d.P.R. n. 445/2000, rende evidente il rilievo limitato al procedimento amministrativo, sia in presenza di dichiarazioni che nella specie assumano un oggetto particolarmente esteso e generico in relazione alle circostanze, cosicché l'attendibilità delle stesse meriterebbe un vaglio approfondito, pertinente, peraltro, a differenti giurisdizioni.

Nella specie, la pluralità di sezioni cui fa riferimento ciascun dichiarante e la pluralità di differenze invocate escludono, per la maggior parte delle deduzioni, la possibilità di giungere ad un vaglio positivo, in termini di rilevanza probatoria, anche in rapporto al differente comportamento tenuto dai vari seggi, donde l'irrelevanza di gran parte degli atti notori, che perdono altresì ogni rilievo in quanto, anche ove dovesse attribuirsi rilievo probatorio ad alcuni (quelli meno generici) degli stessi, il presupposto invocato, cioè l'erronea applicazione della norma attribuyente preminenza al voto di lista, sarebbe contrario alla disciplina vigente ed alla relativa interpretazione giurisprudenziale.

Omissis.